



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'oro al merito civile

Prot. n. 48078 del 04 agosto 2010

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- o in data 26.10.2009 veniva emessa l'ordinanza n. 82030 avente ad oggetto la regolamentazione degli orari degli ESERCIZI COMMERCIALI, dei PUBBLICI ESERCIZI e dei MERCATI in attività nella Città di Barletta valida per l'anno 2010, ai sensi del d.lgs. 114/98, della L.R. n. 11/03 come modificata dalla L.R. n. 5 del 7.5.2008, della L.R. n.18/01 e della legge n.287/91;
- o sono pervenute istanze di revisione della stessa in relazione agli orari di chiusura nel periodo estivo dei pubblici esercizi annessi agli stabilimenti balneari della città da parte dei rappresentanti di categoria della Confcommercio e Confesercenti nel corso di una riunione tenutasi presso il SUAP del Comune di Barletta in data 26 maggio 2010 e di un'altra tenutasi presso il Comando di P.M. in data 22 giugno 2010;

CONSIDERATO CHE:

- o la su richiamata ordinanza prevede la chiusura dei pubblici esercizi su tutto il territorio cittadino alle ore 2,00 nel periodo estivo con obbligo di sospendere tutte le emissioni sonore alle ore 24,00;
- o con il rilascio di nuove autorizzazioni agli stabilimenti balneari si è venuta consolidando la consuetudine da parte di molti cittadini specialmente giovani di frequentare gli stessi soprattutto nelle ore serali;
- o la sempre più crescente esigenza di godere della vicinanza al mare in periodo caratterizzato da un clima afoso e caldo si manifesta con la presenza sulle litoranee della città da parte di molti concittadini e dei visitatori dei comuni limitrofi sempre più numerosi;
- o uno degli obiettivi prioritari dell'Amministrazione Comunale è quello di garantire lo sviluppo di una offerta turistica variegata e diversificata che nello specifico è rappresentata dalla presenza di nuovi stabilimenti balneari unitamente a quelli già esistenti;
- o la crisi economica ha colpito in maniera significativa anche la nostra città tanto da indurre l'Amministrazione Comunale ad adottare misure specifiche di sostegno e supporto anche ai settori produttivi della città;

RITENUTO CHE:

- o una misura di sostegno può essere rappresentata dalla possibilità di accogliere le istanze pervenute da parte dei titolari degli stabilimenti balneari, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di altre categorie di cittadini;

PRESO ATTO CHE:

- o lo scorso anno è stato sperimentato il prolungamento della chiusura dei PUBBLICI ESERCIZI DI TIPO "A" (RISTORANTI, TAVOLE CALDE, PIZZERIE) E DI TIPO "B" annessi agli stabilimenti balneari che insistono sulla litoranea di ponente e di levante dal 15 agosto fino al 30 settembre 2009;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

VISTA la L.R. n.18 del 24/07/2001 ;

VISTA la legge regionale n. 11 dell' 01/08/03 così come modificata dalla legge regionale n. 5 del 07.05.2008;

VISTA la Legge n. 287/91;

VISTO il D. Lgs.267 del 18.08.2000 – Testo Unico sull'ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTO il verbale della riunione con i rappresentanti delle associazioni di categoria tenutasi il giorno 26 maggio 2010;

ORDINA

A modifica parziale della Ordinanza Sindacale n. 82030 del 26.10.2009, che i PUBBLICI ESERCIZI DI TIPO "A" (RISTORANTI, TAVOLE CALDE,PIZZERIE) E DI TIPO "B" annessi agli stabilimenti balneari che insistono sulla litoranea di ponente e di levante tutti i giorni, **fino al 19 settembre 2010** possono osservare il seguente orario di attività:

dalle 06,00 alle ore 03,00 con l'obbligo di sospendere ogni tipo di emissione sonora entro e non oltre le ore 02,30.

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti nel **DISCIPLINARE** per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei pubblici esercizi approvato con delibera di G.M. n.30 del 23/02/2007.

E' vietato l'utilizzo e l'accensione di qualsiasi tipo di fuochi pirici.

Tutte le altre disposizioni previste dalla Ordinanza Sindacale n. 82030 del 26.10.2009 rimangono in vigore.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi e i divieti previsti dall'Ordinanza per il Turismo e le strutture balneari della Regione Puglia in vigore.

SANZIONI :

Le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.s.m.,o nella misura diversa che sarà disposta con apposito provvedimento di Giunta Municipale, fatti salvi i casi di violazioni previste da norme legislative e/o regolamentari che prevedano sanzioni pecuniarie e accessorie diverse.

L'organo competente a irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 L. 24 novembre 1981 n. 689.

MANDA la presente ORDINANZA per notifica ai responsabili delle Associazioni di categoria, affinché ne possano divulgare la notizia.

MANDA altresì, al Comando P.M. , al Comando Carabinieri, al Commissariato di P.S. e al Comando della G.d.F. per il dovuto controllo.

MANDA agli uffici comunali : Traffico, Ambiente, Manutenzione e Barsa per quanto di loro competenza.

La presente viene affissa all'Albo Pretorio per 30 giorni.

Avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria Amministrativa ovvero proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di Legge.

Dalla Residenza Municipale,04 agosto 2010

Comandante Polizia Municipale
Col.Savino Filannino

Il Sindaco
ing.Nicola Maffei